

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1248

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FACCHETTI, SACCONI**

*Presentata il 2 febbraio 1984*

### Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — È, ormai consapevole comune e diffusa che si stia assistendo ad una fase di profondo cambiamento delle strutture produttive — ovvero dei prodotti e dei modi di produrre — conseguente alla introduzione delle nuove tecnologie. Ciò significa che, da un lato, alcuni settori, cosiddetti « maturi », entrano in crisi, si ridimensionano, si orientano in modo diverso, provocando disoccupazione; dall'altro, nascono e si sviluppano rapidamente nuovi settori, tecnologicamente sofisticati, di cui l'elettronica, la telematica, e le loro applicazioni nel campo delle telecomunicazioni e dell'automazione industriale, l'energia e la biotecnologia rappresentano i punti più avanzati.

Se si vuole, di fronte a tali evoluzioni, incrementare lo sviluppo, occorre rispondere adeguatamente, e prontamente, all'esigenza prima e fondamentale per assecondarlo: l'innovazione.

Chi non vi si adeguerà con sufficienza di mezzi, disponibilità al nuovo, rapidità

di decisione, snellezza nelle normative, elasticità di atteggiamenti è destinato a perdere, a non essere più competitivo.

L'alternativa è l'invecchiamento, in termini di strutture e di mentalità, dell'apparato produttivo, la deindustrializzazione, l'impovertimento.

Tutto ciò necessita di coerenti e precise scelte di politica economica (finanziaria, industriale, sociale).

Stati Uniti e Giappone sono già molto avanzati in questo processo, mentre l'Europa si pone più indietro, con pesanti rischi di obsolescenza e di decadenza del suo apparato industriale. Questo mentre nei paesi più avanzati, Stati Uniti e Giappone, appunto, si ipotizzano, per un futuro molto prossimo, figure professionali nuove, oggi non ancora esistenti.

Per quanto riguarda il nostro paese, esso si presenta di fronte al nuovo con gravi ritardi e contraddizioni: inflazione, deficit pubblico, assistenzialismo, relazioni industriali inceppate, un sistema di istruzione e di formazione professionale

vecchio, una scarsa ricerca e strumenti finanziari inadeguati a formare e sviluppare le nuove imprese innovative.

Eppure, la sfida dell'innovazione, nonostante le difficoltà, è stata colta in molte piccole e medie aziende di avanguardia e nelle ristrutturazioni in corso nelle grandi aziende. E non mancano le energie umane; il modello economico del futuro esige caratteristiche di creatività dinamica, che in Italia non difettano certo.

Uno dei problemi più gravi che si pongono al nostro paese per intraprendere, con determinazione, la strada dell'innovazione è la mancanza di incentivazione ad investire risorse finanziarie nel capitale di rischio, soprattutto di imprese nascenti; si tratta di uno dei dati più allarmanti per il nostro futuro industriale.

Il reperimento delle fonti di investimento da destinare alla trasformazione tecnologica è, quindi, urgente. Bisogna, allora, ricercare forme di finanziamento più remunerative per chi investe; occorre rendere l'investimento nell'innovazione, altamente rischioso, più conveniente di altre forme di investimento, prive di rischio.

Il *venture capital*, che in italiano si può denominare « società finanziaria per l'innovazione », di cui il presente progetto di legge intende proporre l'incentivazione e la regolamentazione, è uno strumento finanziario, nato e sperimentato negli Stati Uniti, specificatamente indirizzato a scommettere sul nuovo: finanziare nuove idee, nuovi prototipi, nuove « invenzioni », in aziende giovani o, addirittura, da costituire e, di conseguenza, di piccole e medie dimensioni.

Il finanziatore acquista una quota di partecipazione, di minoranza, dell'impresa, giovane o non ancora nata; se l'iniziativa ha successo, una volta che l'azienda e il prodotto si sono affermati, il guadagno del finanziatore si realizza nelle plusvalenze di capitale, al momento dello smobilizzo della sua partecipazione all'impresa.

L'investitore scommette, quindi, sulle possibilità di riuscita del nuovo prodotto,

della nuova tecnologia e del mercato propostigli dall'imprenditore « innovatore ».

La partecipazione di minoranza consente, da un lato, di lasciare all'imprenditore innovatore la maggioranza della proprietà dell'azienda in modo che egli si senta proprietario dei risultati del proprio lavoro; dall'altro è confacente alla particolare dinamicità delle società finanziarie per l'innovazione; ovvero guadagnare partecipando al lancio di nuove idee, per poi abbandonare ed intraprendere altre iniziative. La gestione rimane nelle mani dell'imprenditore-socio, ma il *venture capitalist* non è soltanto un *partner* finanziario, estraneo alla realtà dell'impresa: egli affianca l'imprenditore, con una funzione di supporto e di consulenza, soprattutto per quanto riguarda l'amministrazione finanziaria. È essenziale, quindi, che tra loro vi sia un reciproco rapporto di fiducia ed una reciproca ed assidua comunicazione.

Tale forma di finanziamento mirata all'innovazione ha avuto, come è noto, grande successo negli Stati Uniti e una certa diffusione in Gran Bretagna e in Francia, dove esiste una specifica regolamentazione. Per incentivarne la diffusione, sia negli Stati Uniti che in Francia, vengono previste particolari agevolazioni fiscali: negli Stati Uniti la tassazione sul *capital gain* (plusvalenze di capitale) è stata ridotta dal 49 per cento all'attuale 20 per cento; in Francia, invece, sono stati concessi sgravi fiscali a coloro che investono in questo tipo di società.

Il minore contributo alle finanze dello Stato viene, però, compensato dall'aumento dell'occupazione e, quindi, del gettito fiscale da lavoratori dipendenti e dalla nascita di nuove aziende e quindi, dall'incremento del gettito fiscale da impresa.

Da un rapporto dell'US General Accounting Office (GAO) su un campione di 72 società statunitensi quotate in borsa, sostenute da *venture capital*, con un ammontare di investimenti, nell'arco degli anni 70, di 209 milioni di dollari:

le vendite aggregate, nel 1979, sono state di 6 miliardi di dollari, con un tasso annuale di crescita, negli anni 1974-1979, del 33 per cento;

l'incremento di nuovi posti di lavoro è stato di 130.000 unità;

le società finanziate hanno pagato al fisco più di 100 milioni di dollari;

350 milioni di dollari sono stati pagati al fisco dai dipendenti delle nuove imprese;

le esportazioni delle nuove imprese hanno raggiunto il valore di 900 milioni di dollari.

Attualmente, anche in Italia stanno nascendo, sia nel settore privato che in quello pubblico, alcune società per erogazione di capitale di rischio, ma il fenomeno non potrà consolidarsi, se non saranno rimossi alcuni ostacoli e create le condizioni adatte al loro sviluppo. Le maggiori difficoltà sono di ordine fiscale (il reddito d'impresa è tassato più del 45 per cento circa), di concorrenza degli investimenti in buoni ordinari del tesoro — detassati e privi di rischio — e in generale dovute alla scarsa propensione, o, forse, alla scarsa possibilità degli investitori italiani a finanziare iniziative industriali. Ciò anche per la mancanza di un mercato, anche borsistico, per le transazioni di capitale di rischio delle piccole e medie imprese.

Occorre, quindi, che vengano assunti provvedimenti adeguati, soprattutto per rendere più « appetibili » gli investimenti ad alto rischio e per incrementare il mercato secondario, rendere possibili gli smobilizzi delle partecipazioni e, quindi, la realizzazione del *capital gain* e, pertanto, creare le condizioni di nuovi reinvestimenti.

Queste sono appunto le finalità della presente legge.

Per quanto riguarda il primo aspetto — la detassazione delle plusvalenze delle società finanziarie per l'innovazione — la proposta tende a favorire gli investimenti produttivi e non gli investimenti di pura rendita. Tale provvedimento consentirebbe guadagni adeguati alla copertura

del rischio: infatti, normalmente, solo un investimento su cinque va a buon fine.

Si è previsto inoltre, che le perdite, per questo tipo di società, possano essere dedotte dall'imponibile in un arco di tempo di 10 anni, invece di quello ordinariamente concesso di 5 anni, in coerenza con i lunghi tempi di smobilizzo e di realizzazione di eventuali utili, che caratterizzano questo tipo di investimento.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, l'incremento del mercato secondario, sono state previste agevolazioni fiscali a favore dei terzi che acquistano la quota di partecipazione (articolo 6).

Ciò è essenziale in un paese quale il nostro, con un mercato del capitale di rischio asfittico e statico.

Nell'articolo 7 si prevedono semplificazioni delle procedure burocratiche per gli investimenti all'estero delle società finanziarie per l'innovazione, mediante l'acquisto o la partecipazione in società finanziarie dello stesso tipo, ubicate all'estero.

Ciò consente di perseguire un importante effetto del *venture capital*: aprire quella cosiddetta « finestra sulla tecnologia », cioè sulle realtà più avanzate e facilitare l'incremento della « cultura tecnologica » conseguente alla presenza attiva del *venture capitalist* nell'impresa.

Anche la Comunità economica europea si sta dotando di strumenti finanziari e normativi, per favorire l'innovazione nelle piccole e medie imprese; tali strumenti saranno però utilizzabili solo tramite società di *venture capital*.

È opportuno, quindi, che l'Italia non giunga, anche questa volta, in ritardo rispetto al reso della Comunità economica europea.

Il nostro paese non può continuare a rinviare l'assunzione di un forte impegno per il rinnovo del suo apparato produttivo, ma occorre far presto, perché molto tempo è già stato speso inutilmente, nel tentativo di salvataggi senza futuro.

Per ultimo, si sottolinea come questa proposta di legge, se approvata, oltre ad apportare indubbi benefici, non grave-

rebbe sulle finanze dissestate dello Stato in quanto:

la limitata detassazione delle plusvalenze potrebbe far nascere questa nuova attività in Italia, mentre attualmente in pratica non esiste; è pertanto meglio per lo Stato introitare la metà di un reddito che si potrà formare, invece che introitare il 100 per cento di zero;

gli incentivi fiscali previsti per gli acquirenti delle partecipazioni delle società finanziarie per l'innovazione sono in pratica un rinvio di imposizione. In questo caso lo Stato percepirebbe nel tempo lo stesso ammontare d'imposta, ma in un periodo successivo.

E veniamo ora ad un più dettagliato esame del progetto di legge.

Per incentivare le società finanziarie per l'innovazione nel presente progetto di legge si è scelta la strada di individuare con precisione il soggetto « società finanziaria per l'innovazione », qualificandola in base all'attività svolta. Pertanto si è prestata notevole attenzione nel distinguere queste società dalle *holdings* da un lato e dalle società di intermediazione finanziaria dall'altro.

Più in particolare, ciò che contraddistingue l'attività di una società finanziaria per l'innovazione dalla *holding* è costituito principalmente da:

1) effettuazione di interventi partecipativi di minoranza (le *holdings* per svolgere le proprie funzioni operano normalmente con partecipazioni maggioritarie);

2) presenza nell'impresa partecipata di persone fisiche svolgenti funzione imprenditoriale che detengono una partecipazione azionaria significativa;

3) acquisizione di partecipazioni sempre in piccole imprese e mai in grandi gruppi;

4) interventi in società giovani: appena costituite o di recente costituzione;

5) l'esclusiva fonte di reddito è rappresentata dalle plusvalenze realizzate con la vendita delle partecipazioni delle

società che hanno avuto successo (nelle *holdings* la principale fonte di reddito è costituita normalmente dai dividendi e la loro partecipazione è detenuta a tempo indeterminato).

Per quanto riguarda le caratteristiche che differenziano le società finanziarie per l'innovazione dalle società di intermediazione finanziaria, la principale è costituita dalla durata minima della detenzione della partecipazione che, nelle società finanziarie per l'innovazione, è pari ad alcuni anni, mentre è molto più breve (qualche giorno o mese) nelle società di intermediazione finanziaria.

*Articolo 1.* In questo articolo viene definita la società finanziaria per l'innovazione (SFI) la quale, per beneficiare delle agevolazioni, oltre a presentare caratteristiche soggettive, dovrà essere inserita in apposito albo presso il Ministero dell'industria.

L'inserimento nell'albo è stato scelto per sancire in modo oggettivo, senza dubbi, il diritto della società finanziaria a beneficiare delle agevolazioni fiscali e di altro tipo previste.

La procedura scelta per l'inserimento nell'albo è quella del silenzio assenso che dovrebbe presentare maggiori garanzie di celerità.

L'intervento del Ministero del commercio con l'estero è previsto in relazione alle facilitazioni previste nell'articolo 7 per gli investimenti all'estero delle società finanziarie per l'innovazione.

Si è scelto inoltre che la società finanziaria per l'innovazione sia costituita sotto forma di società di capitali per motivi di maggiore trasparenza che caratterizza questo tipo di società rispetto a quella di persone.

*Articolo 2.* In questo articolo vengono sanciti i limiti per l'acquisizione diretta o indiretta delle partecipazioni da parte delle società finanziarie per l'innovazione per garantire che le stesse detengano una partecipazione di minoranza nelle imprese partecipate e che non investano la maggior parte del capitale in un'unica impresa. Quest'ultimo punto serve per

garantire una minima diversificazione del rischio degli investimenti delle società finanziarie per l'innovazione che come noto sono, singolarmente, ad alto rischio.

*Articolo 3.* In questo articolo sono state elencate le forme tecniche considerate partecipazioni al capitale di rischio ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente articolo per evitare che tali limiti siano « aggirati » da forme tecniche di conferimento di capitali particolari.

Sono stati esclusi dall'elenco i prestiti subordinati in quanto si ritiene che per le loro caratteristiche siano più vantaggiosi per la piccola e media impresa che li riceve che per la società finanziaria per l'innovazione.

L'articolo focalizza anche quale deve essere l'attività svolta dalla società finanziaria per l'innovazione.

*Articolo 4.* In questo articolo è definito cosa debba intendersi per « piccola e media impresa di nuova o recente costituzione » individuandola in base:

alla dimensione del capitale investito. Il limite di lire 20 miliardi è stato scelto in coerenza con quello attualmente stabilito dal Ministero del tesoro per l'operatività degli Istituti di mediocredito che, come è noto, operano solo con le piccole e medie imprese. Non è stata prevista alcuna procedura di indicizzazione di tale valore in base all'inflazione in quanto lo si giudica più che congruo;

al periodo di costituzione;

al fatto che l'azienda sia condotta da uno o più imprenditori che detengano complessivamente almeno il 40 per cento del capitale. È stata prevista tale percentuale lasciando spazio alla possibilità che il *venture capital*, nel suo complesso e non come singola società, possa detenere la maggioranza perché, soprattutto in una prima fase, potrebbe essere frequente il caso di *ex* dirigenti aziendali che decidono di mettersi in proprio, utilizzando autonomamente la propria conoscenza e professionalità e che potrebbero non disporre di capitali sufficienti.

Tale caratteristica inoltre, insieme al limite del 40 per cento di acquisizione della partecipazione di cui all'articolo 2, tende ad assicurare che non potrà mai essere classificata come società finanziaria per l'innovazione una finanziaria che svolga la funzione di *holding*.

*Articolo 5.* L'articolo 5 determina le agevolazioni finanziarie di cui potranno beneficiare le società finanziarie per l'innovazione e più precisamente dimezza l'incidenza fiscale sulle plusvalenze realizzate dalle stesse.

Lo sgravio fiscale è previsto solo sulle plusvalenze in quanto questa è l'unica forma di reddito connessa alla funzione di sviluppo delle società innovative il cui capitale viene acquistato sul nascere e poi rivenduto a maggior prezzo quando l'azienda si è sviluppata.

Il secondo comma è stato previsto per maggior completezza e chiarezza circa il regime agevolativo introdotto.

Inoltre sono agevolate solo le plusvalenze realizzate dopo i tre anni e normalmente non oltre i 10 anni dalla data di acquisto.

Il limite inferiore è stato inserito per evitare che possano beneficiare degli sgravi fiscali previsti le società di intermediazione finanziaria, mentre il limite superiore è stato posto per distinguere ulteriormente le società finanziarie per l'innovazione dalle *holdings* che detengono normalmente le partecipazioni per lunghi periodi di tempo.

È stata prevista la possibilità di poter eccezionalmente derogare al limite superiore di detenzione della partecipazione in considerazione della mancanza in Italia di un mercato che assorba attivamente le partecipazioni delle piccole e medie imprese come invece avviene negli Stati Uniti. La società finanziaria per l'innovazione che incontri difficoltà nello smobilizzo e che sia costretta, per ragioni fiscali, a cedere la partecipazione in una piccola o media impresa tassativamente entro una determinata data potrà essere indotta a realizzarla a prezzi non remunerativi. Da qui la necessità di prevedere eventuali deroghe.

L'agevolazione fiscale introdotta nell'ultimo comma dell'articolo 5, consistente nell'allungare da cinque a dieci anni il periodo in cui la società finanziaria per l'innovazione può portare le perdite realizzate in deduzione degli utili, è coerente con il tipo di investimento a lungo termine che le società finanziarie per l'innovazione realizzano dovendo detenere le partecipazioni in un arco di tempo compreso fra i tre e i dieci anni.

*Articolo 6.* Nell'articolo 6 sono previste agevolazioni fiscali per coloro che acquistano le partecipazioni delle piccole e medie imprese detenute dalle società finanziarie per l'innovazione.

Tali agevolazioni tendono a favorire la creazione e lo sviluppo di un mercato secondario delle partecipazioni delle piccole e medie imprese favorendo lo smobilizzo delle stesse dalle società finanziarie per l'innovazione per far affluire a quest'ultima ulteriori mezzi finanziari da impiegare in successive operazioni di finanziamento e sviluppo di nuove piccole e medie imprese innovative.

Al secondo comma, è stato previsto un tetto massimo di deducibilità dall'imponibile delle persone fisiche acquirenti che potrebbe apparire elevato, ma occorre considerare che trattasi di acquisti di partecipazioni in aziende e di investimenti produttivi.

Nell'ultimo comma è previsto che tali agevolazioni si applichino solo al primo passaggio dalle società finanziarie per l'innovazione ai terzi non società finanziarie per l'innovazione, per evitare che si possano instaurare catene di cessioni e acquisti di tali partecipazioni con il solo scopo di ottenere vantaggi fiscali.

A tal fine sono state considerate solo le vendite di partecipazioni ai terzi non società finanziarie per l'innovazione, in quanto lo smobilizzo parziale o totale di partecipazioni nell'ambito del « sistema » delle società finanziarie per l'innovazione, fra loro non collegate da legami, permette alle stesse di poter ottimizzare la gestione del portafoglio delle partecipazioni detenute sia in termini di riparti-

zione del rischio, sia in termini di durata dell'immobilizzo degli investimenti, sia in termini di tipologia di aziende possedute (per settore, per età, ecc.).

*Articolo 7.* In questo articolo sono previste procedure semplificate per l'investimento all'estero delle società finanziarie per l'innovazione.

Va sottolineato che risulta essere di fondamentale importanza permettere alle società finanziarie per l'innovazione di effettuare investimenti in piccole e medie imprese innovative ubicate all'estero in quanto principalmente ciò permetterebbe:

di accedere a « mercati dell'innovazione » molto più ampi di quello nazionale, siano essi di altri paesi europei che degli Stati Uniti o del Giappone;

di dotare le società finanziarie per l'innovazione e/o le società che le hanno promosse di una « finestra sulla tecnologia » estera con notevoli vantaggi di conoscenza, informazione ed eventuale utilizzo, trasferimento e applicazione ad imprese italiane di tali nuove tecnologie con ovvi vantaggi per il sistema produttivo nazionale;

di poter stimolare la crescita di piccole e medie imprese portatrici di nuove tecnologie o prodotti che possono « dar fastidio » ai concorrenti esteri in qualche segmento di mercato ed inserirsi per tanto nella strategia commerciale e produttiva delle aziende italiane.

Si ricorda che per questi ed altri motivi sia società italiane che soprattutto estere hanno dato vita ad un'apposita attività di acquisizione di partecipazioni di minoranza nelle piccole e medie imprese innovative denominata « *corporate venture capital* ».

L'investimento delle società finanziarie per l'innovazione nelle piccole e medie industrie estere avverrà prevalentemente tramite una società finanziaria per l'innovazione costituita o acquistata *in loco* in quanto l'investimento della società finanziaria per l'innovazione nella pic-

cola e media impresa richiede la presenza attiva dell'investitore nella piccola e media impresa ed il suo contributo di consulenza continua per l'orientamento delle scelte della piccola e media impresa.

Pertanto gli investimenti esteri delle società finanziarie per l'innovazione nazionali, dovendo essere effettuati tramite le società finanziarie per l'innovazione estere, le farebbero ricadere nelle disposizioni ed adempimenti previsti per le *holdings* all'estero, dovendo cioè chiedere preventive autorizzazioni per la costituzione o acquisto della società finanziaria per l'innovazione estera e delle partecipazioni delle piccole e medie imprese tramite quest'ultima con allungamento dei tempi di decisione che le avrebbero praticamente messe in condizioni di non operare.

A tutto il sistema delle autorizzazioni preventive è stato sostituito:

un'autorizzazione generale ad operare con l'estero, annotata nell'apposito albo con la procedura di silenzio assenso;

informazioni sull'attività delle società estere da inviare ogni anno al Ministero del commercio con l'estero.

Le minori entrate a carico del bilancio dello Stato dovute agli sgravi fiscali previsti nella presente proposta di legge si realizzeranno a partire dal terzo anno dall'approvazione della legge, in quanto la stessa prevede che solo le partecipazioni acquisite da almeno tre anni potranno beneficiare dello sgravio sulle plusvalenze. Analogamente ciò vale anche per gli incentivi fiscali concessi agli acquirenti delle partecipazioni detenute dalle SFI.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Definizione delle società finanziarie per l'innovazione).*

Ai fini della presente legge si considerano « società finanziarie per l'innovazione » le società di capitali che finanziano, con partecipazioni di minoranza al capitale di rischio nelle forme di cui al successivo articolo 3, le piccole e medie imprese costituite sotto forma societaria di nuova o recente costituzione di cui al successivo articolo 4, con lo scopo di favorirne la ricerca e lo sviluppo, per l'introduzione di nuovi prodotti, processi produttivi o realizzazione di tecnologie innovatrici in qualunque settore economico, con esclusione del settore immobiliare.

Le società finanziarie per l'innovazione come sopra definite per poter beneficiare delle agevolazioni previste nella presente legge devono essere iscritte ad un albo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'iscrizione all'albo di cui al precedente comma avviene su presentazione di apposita domanda da parte della società finanziaria al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Dell'accoglimento della domanda viene data diretta comunicazione al richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. La mancata comunicazione nel termine suddetto vale accoglimento della domanda. Per la domanda esplicitamente respinta, il rifiuto di iscrizione deve essere motivato.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del commercio con l'estero per quanto previsto al successivo articolo 7, determina con proprio decreto le modalità e gli adempimenti per l'ottenimento dell'iscrizione

all'albo di cui al precedente comma e per l'eventuale cancellazione.

ART. 2.

*(Limiti alla partecipazione nelle imprese finanziate e quota massima investibile in un'unica impresa).*

La somma delle partecipazioni al capitale di rischio in una piccola e media impresa acquisita direttamente da una società finanziaria per l'innovazione o tramite società da essa controllate o con essa collegate mediante le forme di intervento di cui al successivo articolo 3 non può superare il 40 per cento del capitale sociale deliberato o sottoscritto della piccola e media impresa e l'ammontare dell'investimento in un'unica impresa non può superare il 25 per cento del valore del capitale sociale deliberato o sottoscritto della società finanziaria per l'innovazione.

ART. 3.

*(Forme di partecipazione al capitale di rischio).*

Ai fini della verifica del limite di partecipazione di cui al precedente articolo 2 e dell'ammissione alle agevolazioni previste dai successivi articoli 5, 6 e 7, si considerano partecipazioni al capitale di rischio le seguenti operazioni:

a) acquisto di quote di società in nome collettivo, in accomandita semplice o a responsabilità limitata;

b) acquisto di azioni di società per azioni o in accomandita per azioni;

c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di società di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni;

e) finanziamenti o obbligazioni il cui rimborso e/o il cui pagamento degli interessi possa essere effettuato in tutto

od in parte con azioni o quote di società di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* o con diritti di cui alla precedente lettera *c)* e/o con obbligazioni di cui alla precedente lettera *d)*.

ART. 4.

*(Definizione di piccola e media impresa di nuova o recente costituzione).*

Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese di recente costituzione quelle che posseggono i seguenti requisiti:

*a)* le cui immobilizzazioni tecniche al netto degli ammortamenti relativi e delle rivalutazioni per conguaglio monetario non superino i 20 miliardi di lire;

*b)* siano state costituite da non più di cinque anni;

*c)* la cui conduzione sia assicurata da uno o più soci svolgenti funzioni imprenditoriali e che detengano complessivamente almeno il 40 per cento del capitale sociale deliberato o sottoscritto della piccola e media impresa.

Per la determinazione di requisiti di cui al precedente comma si considera la data in cui viene effettuata la partecipazione al capitale di rischio da parte di una società finanziaria per l'innovazione, in una delle forme di cui al precedente articolo 3.

ART. 5.

*(Agevolazioni fiscali a favore delle società finanziarie per l'innovazione).*

Le plusvalenze realizzate dalle società finanziarie per l'innovazione, come definite ed autorizzate ai sensi del precedente articolo 1, derivanti dalla cessione parziale o totale delle partecipazioni al capitale di rischio acquisite con le operazioni di cui al precedente articolo 3 relativamente alle imprese di cui al precedente articolo 4 concorrono a formare il reddito

imponibile nella misura di un terzo sempre che tale realizzo avvenga non prima dei tre anni e non oltre i dieci anni dalla data di acquisto della partecipazione al capitale di rischio salvo proroga fino ad un massimo di quindici anni concessa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su motivata richiesta della società.

Ai soli fini della determinazione del rapporto di cui al primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le plusvalenze di cui al precedente comma non si opera la riduzione ivi prevista.

In deroga al disposto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le società finanziarie per l'innovazione possono portare la perdita di un periodo d'imposta in diminuzione del reddito complessivo imponibile dei periodi d'imposta successivi, fino al decimo.

#### ART. 6.

*(Agevolazioni a favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano partecipazioni dalle società finanziarie per l'innovazione).*

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che acquistano dalle società finanziarie per l'innovazione, come definite ed autorizzate ai sensi del precedente articolo 1, in tutto o in parte le partecipazioni nelle piccole e medie imprese di cui all'articolo 4, nelle forme di cui al precedente articolo 3, potranno dedurre un importo pari al valore della partecipazione acquistata dall'imponibile del periodo d'imposta in cui avviene l'acquisto o nei periodi successivi, ma non oltre il quinto.

Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, tale deduzione è ammessa in misura non superiore a lire 10 milioni relativamente a ciascun periodo d'imposta.

Le deduzioni di cui ai precedenti commi si applicano solo alla vendita di quelle partecipazioni cedute dalle SFI nei limiti temporali previsti dal 1° comma dell'articolo 5.

Per i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, ai soli fini della determinazione del rapporto di cui al primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il valore della partecipazione acquistata di cui al primo comma non si deduce dal reddito dell'impresa.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano esclusivamente alla prima vendita delle partecipazioni di cui sopra effettuate dalle società finanziarie per l'innovazione verso terzi, che non siano a loro volta società finanziarie per l'innovazione, salvo che queste ultime siano controllate o collegate alla società venditrice.

#### ART. 7.

*(Investimenti all'estero delle società finanziarie per l'innovazione).*

In deroga alle norme vigenti le società finanziarie per l'innovazione iscritte all'albo di cui al secondo comma del precedente articolo 1, possono costituire o acquistare partecipazioni in società finanziarie per l'innovazione ubicate all'estero che svolgano la stessa attività della società residente, cioè acquistino, nei limiti di cui al precedente articolo 2, partecipazioni al capitale di rischio nelle forme di cui al precedente articolo 3, in imprese di cui al precedente articolo 4, senza dover chiedere preventiva autorizzazione alle competenti autorità valutarie né per la realizzazione dell'investimento all'estero e relativo trasferimento di valuta, né per gli investimenti che le società partecipate effettuino nell'ambito della propria attività come sopra definita.

Le società finanziarie per l'innovazione che effettuino investimenti all'estero

come specificato nel precedente comma sono tenute, ad ogni chiusura di esercizio, a presentare al Ministero del commercio con l'estero i bilanci certificati delle società finanziarie estere di cui detengono direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale, accompagnati da una relazione sull'attività della società estera secondo le modalità che saranno specificate dal decreto di cui al quinto comma del precedente articolo 1.